

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2011, n. 52

Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65. *(GU n. 51 del 24-12-2011)*

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 26 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 14/2007

1. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), e' sostituito dal seguente: «Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale».

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

Art. 2

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2007 le parole: «piano regionale di azione ambientale (Praa)» sono sostituite dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER».

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

Art. 5

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 14/2007

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER). -
1. I contenuti del PAER, di cui all'art. 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all'art. 10-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione

regionale).

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano.».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 6

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituita dalla seguente:

«c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalita' e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 9

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale in materia di energia».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 le parole «PIER, elaborato nel rispetto dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalla seguente: «PAER».

4. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' abrogato.

5. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' abrogato.

7. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER e' trasmesso al Ministero per le attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».

8. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 e' abrogato.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia)

Art. 10

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2005

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia)

Art. 13

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia)

Art. 14

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «indirizzi del PIER» sono sostituite dalla seguenti: «indirizzi in materia di energia del PAER».

2. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia)

Art. 17

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Al comma 7 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 9 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 18

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 19

Abrogazioni

1. Gli articoli 7 e 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 20

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), e' sostituito dal seguente:

«2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuita' territoriale, al grado di complessita' delle azioni di tutela da realizzare e all'entita' delle risorse necessarie.».

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

Art. 3

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2007

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 e' sostituita dalla seguente: «Piano ambientale ed energetico regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 la parola «PRAA» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 la parola «PRAA» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 e' abrogato.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

Art. 4

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Contenuti del PAER). - 1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalita' e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:

- a) inquinamento atmosferico;
- b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
- c) difesa del suolo e risorse idriche;
- d) rischio sismico;
- e) aziende a rischio di incidente rilevante;
- f) aree protette e biodiversita';
- g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
- h) energia e miniere;
- i) cambiamenti climatici.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalita' ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:

- a) all'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
- b) all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
- c) all'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
- d) all'art. 3-bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

3. Le politiche regionali di settore in materia di qualita' dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonche' di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalita', gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER puo' prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 7

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'art. 6 e dei relativi provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 8

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «piano di indirizzo energetico regionale (PIER) sono sostituite dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale (PAER)».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 11

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 39/2005

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «Pier» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 12

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 15

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 16

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 21

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/1995

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1995 e' sostituita dalla seguente:

«c) elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), in materia di aree protette e di tutela della biodiversita';».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 22

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1995

1. L'art. 4 della legge regionale n. 49/1995 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Programmazione in materia di aree protette). - 1. Il PAER, di cui alla legge regionale n. 14/2007, determina obiettivi, finalita', tipologie di intervento e definisce il quadro delle risorse attivabili in materia di aree protette, garantendo il coordinamento con le politiche regionali in materia di tutela della biodiversita' di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:

a) l'individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalita', degli obiettivi e degli indirizzi per l'istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonche' la valutazione di compatibilita' ambientale delle proposte delle province di cui all'art. 5;

b) l'individuazione delle finalita', degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette gia' istituite;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell'attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonche' alla informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base

delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) i criteri per l'attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;

e) i criteri per l'attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) e di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.

3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'elenco delle aree protette regionali facenti parte del sistema di cui all'art. 1, comma 2, suddivise per tipologia.

4. L'allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della giunta regionale di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 14/2007, dandone comunicazione al consiglio regionale.».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 25

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini stabiliti dal programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera a)».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 23

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1995

1. L'art. 5 della legge regionale n. 49/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Proposte provinciali per l'istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti). - 1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l'istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 24

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «previsti dal programma e» sono soppresse.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 27

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» e' sostituita dalla seguente: «Paer».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 28

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini previsti dal programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera a)».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 31

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 e' sostituito dal seguente:

«2. La provincia, le comunita' montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalita' in materia di aree protette contenuti nel PAER.».

3. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 e' abrogato.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 32

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «o in deroga alle eventuali salvaguardie di cui all'art. 4, comma 2, lettera e)», sono soppresse

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del PAER, conservano validita' i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Disposizioni finali

1. Ovunque ricorrano le parole «piano regionale di azione ambientale» e «PRAA», queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale» e «PAER».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 ottobre 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 2011.

(Omissis).

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 26

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «dal Programma di cui all'art. 4 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: dal «PAER».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 29

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

Art. 30

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera a)».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» e' sostituita dalla seguente: «PAER».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

Art. 33

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 56/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Programmazione in materia di tutela della biodiversita'). - 1. La Regione detta gli indirizzi, stabilisce le finalita' e gli obiettivi generali delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversita', nonche' le tipologie di azioni

e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Capo V

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo consorzio).

Art. 34

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 65/1997

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo consorzio), le parole: «sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli eventuali criteri ed indirizzi in materia di aree protette stabiliti nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».